



# COMUNE DI MISINTO

## Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO  
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960  
e-mail: [info@comune.misinto.mb.it](mailto:info@comune.misinto.mb.it)  
P.E.C.: [comune.misinto@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.misinto@pec.regione.lombardia.it)  
[www.comune.misinto.mb.it](http://www.comune.misinto.mb.it)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

*(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)*

(approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 20/01/2015)

Allegato alla Deliberazione  
n° GC 4 del 20 GEN. 2016  
Il Segretario Comunale



## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7- quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

## **Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro transitando nel c.d. fondo salario accessorio.
3. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
  - progetto preliminare: 20% della quota di cui alla lettera b), comma 1, art. 5, del presente regolamento;

- progetto definitivo: 30% della quota di cui alla lettera b), comma 1, art. 5, del presente regolamento;
- progetto esecutivo: 50% della quota di cui alla lettera b), comma 1, art. 5, del presente regolamento;

### **Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:

- a) **progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,00%;**
- b) **progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 4.000.001,00: percentuale del 1,20%;**
- c) **progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 4.000.000,00 ed Euro 3.000.001,00: percentuale del 1,40%;**
- d) **progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: percentuale del 1,60%;**
- e) **progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: percentuale del 1,80%;**
- f) **progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.**

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna**

1. Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione vengono affidati a progettisti interni, purché in possesso del diploma di laurea in Ingegneria/architettura o diploma di geometra e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico.

2. I dipendenti coinvolti nella progettazione interna sono individuati con provvedimento formale del Responsabile dell'Area Tecnica.

#### **Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

- Nel caso in cui siano esperite all'interno solo le prestazioni riguardanti il responsabile del procedimento ed all'esterno tutte le altre, il compenso sarà erogato secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

<b>Prestazioni Eseguite</b>	<b>% del Fondo</b>
Responsabile Unico del procedimento	25%

- Nel caso in cui almeno una delle prestazione che non sia quella di Responsabile unico del procedimento sia esperita all'interno dell'ufficio tecnico e nel caso in cui l'opera sia soggetta ai dettami del D. Lgs. 81/2008, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

<b>Prestazioni Eseguite</b>	<b>% del Fondo</b>
Responsabile Unico del procedimento	10%
Progetto Preliminare	5%
Progetto definitivo	10%
Progetto esecutivo	10%
Direzione Lavori e Contabilità	15%
Collaudo o certificato di regolare esecuzione	5%
Adempimenti sicurezza in fase progettazione	7 %
Adempimenti sicurezza in fase	3 %

di esecuzione	
Collaboratori tecnico/amministrativi	35 %

Nel caso in cui il progetto in questione non sia soggetto ai disposti del D. Lgs 81/2008, l'aliquota della redazione del piano di sicurezza afferirà al progetto esecutivo, mentre quella relativa alla sicurezza in fase di esecuzione afferirà alla direzione e contabilità dei lavori il tutto come da seguente tabella:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo
Responsabile Unico del procedimento	10%
Progetto Preliminare	5%
Progetto definitivo	10%
Progetto esecutivo	17%
Direzione Lavori e Contabilità	18%
Collaudo o certificato di regolare esecuzione	5 %
Collaboratori tecnico/amministrativi	35 %

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto in misura pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1, la parte rimanente rappresenta economia;

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

#### **Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 7 - Termini temporali e penalità**

1. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle

norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

6 A fronte di eventuali incrementi dei tempi di progettazione o di esecuzione, e non imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono così ridotte:

a) per ogni mese di ritardo il fondo è ridotto dello 0,5%;

#### **ART. 8 - Svolgimento dell'attività**

1. Le attività descritte nel precedente art. 4 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico

2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

4. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

### **Articolo 9 – Oneri a carico dell'Amministrazione**

Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

### **Articolo 10 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114).
2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 02 febbraio 2000 n. 10.

